

**Corte di Cassazione Sezione IV penale, Sentenza 21.10.2005, n. 38840**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Battisti Mariano - Presidente

De Biase Arcangelo - Consigliere

Brusco Carlo Giuseppe - Consigliere

Iacopino Silvana - Consigliere

Romis Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Cl. Io. n. IL (...)

avverso SENTENZA del 07/05/2004 Corte Appello di Trento

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Brusco Carlo Giuseppe

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Enrico Ferri che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

Udito il difensore Avv. Fr. Ru., in sostituzione dell'avv. Lu. Ol., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

LA CORTE OSSERVA

I) Con sentenza 7 maggio 2004 la Corte d'Appello di Trento ha confermato la sentenza 7 ottobre 2002 del Tribunale di Trento che aveva condannato alle pene ritenute di giustizia Cl. Io., Sa. Br. (nato nel 1954) e Sa. Br. (nato nel 1955) per il reato di lesioni colpose gravi in danno di Ma. Bo. commesso in Comune di Ba. di Pi. 16 settembre 1998.

I giudici di merito hanno ritenuto che i tre imputati -nelle rispettive qualità Cl. Io. di sindaco del Comune di Ba. di Pi.; Sa. Br. classe 1954 di dirigente dell'ufficio tecnico del medesimo Comune; Sa. Br. classe 1955 di preposto con qualifica di coordinatore del medesimo Comune- avessero per colpa cagionato le lesioni a Ma. Bo., operaio dipendente del medesimo Comune, perché non avevano (i primi due) predisposto un'adeguata formazione del dipendente infortunato sulle condizioni di impiego di una scala aerea in modo che venisse utilizzata in condizioni di sicurezza; quanto al terzo imputato gli era contestato di non aver vigilato sul

corretto impiego della scala che veniva utilizzata in modo inidoneo (inclinazione inferiore a 12 gradi; appoggio a strutture fisse dell'estremità superiore; sforzo di trazione mentre l'operaio si trovava sulla scala) tanto da provocarne il ribaltamento; da queste violazioni di regole di cautela era derivata la caduta di Ma. Bo. al suolo con le conseguenze già indicate.

La Corte di merito ha ritenuto infondate le censure del sindaco -che contestava l'attribuzione della qualità di "datore di lavoro", ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b del d.l.vo 626/1994- e ha ritenuto che agli altri due imputati l'obbligo di sicurezza fosse imposto dall'art. 4 del d.p.r. 541/1955 in quanto rivestivano le qualità di dirigente e preposto.

II) Contro la sentenza della Corte trentina ha proposto ricorso il solo Cl. Io. il quale ha dedotto, con un primo motivo di ricorso, la violazione ed erronea applicazione di legge (in particolare del già ricordato art. 2 del d.l.vo 626 oltre che del regolamento organico comunale) nonché il vizio di motivazione sulla qualifica di datore di lavoro attribuita al sindaco. Secondo il ricorrente questa qualifica sarebbe esclusa in base al chiaro tenore delle leggi regionali (artt. 22 e 23 della legge 1/1993; art. 18 della legge 10/1998) dalle quali si trarrebbe inequivocabilmente che la qualità indicata compete ai dirigenti dei comuni e non anche agli organi di direzione politica.

Non sarebbe quindi corretta, secondo il ricorrente, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'attribuzione della qualità in questione al segretario generale, avvenuta con delibera 30 agosto 2000 della giunta del comune, era priva di efficacia retroattiva perché questa delibera avrebbe carattere meramente ricognitivo di una situazione già disciplinata normativamente nel senso indicato. Inoltre i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della circostanza che il regolamento comunale prevedeva due qualifiche superiori (responsabile dell'ufficio tecnico e geometra coordinatore di cantiere) con attribuzioni in materia di sicurezza e dotati di ampie facoltà e autonomia decisionale.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all'esistenza del rapporto di causalità, il ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano tenuto conto della circostanza che l'utilizzazione della scala aerea, invece di quella c.d. italiana, con modalità abnormi, da parte dell'infortunato, costituiva una causa sopravvenuta da sola sufficiente a provocare l'evento con conseguente interruzione del nesso di condizionamento. A conferma di questa ipotesi nel ricorso vengono poi riportate le dichiarazioni rese dai testimoni nell'istruzione dibattimentale per dedurre "che la scala non veniva utilizzata in condizioni di non sicurezza, che l'infortunato aveva una completa e precisa conoscenza dell'utilizzo in sicurezza della scala aerea, sapeva di non poterla usare con inclinazione inferiore ai 72 gradi ed appoggiando l'estremità superiore a strutture fisse, di dover utilizzare la scala italiana e ciononostante, autonomamente, agì in contrasto a tali indicazioni". Con la conseguenza dell'abnormità della condotta del lavoratore da cui deriverebbe l'inesistenza dell'efficacia causale di quella del ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce invece l'inesistenza di una legge universale a spiegare la relazione tra gli accadimenti. Con il quarto motivo ci si duole, deducendo il vizio di motivazione, del giudizio di equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e la contestata aggravante.

III) Sul primo motivo di ricorso si osserva che -già prima che il d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e il d.p.r. 19 marzo 1956 n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro) attribuissero formalmente al datore di lavoro precisi obblighi in tema di tutela della sicurezza e della salute del lavoratore- il datore di lavoro era considerato il destinatario principale degli obblighi stabiliti per la protezione di questi beni nell'ambiente di lavoro anche per la tutela di coloro che vi si trovano ad operare.

Il datore di lavoro, in questi risalenti testi legislativi (peraltro per la più parte ancora in vigore), è individuato con criteri civilistici di natura formale con riferimento ai soggetti che sono titolari dei rapporti di lavoro (o, nel caso di imprese societarie, a coloro che ne hanno la rappresentanza).

Questa concezione formale del datore di lavoro è stata sostanzialmente conservata anche nella prima versione dell'art. 2 del d. l.vo 19 settembre 1994 n. 626 (attuazione di varie direttive Cee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) che, all'art. 2 lett. b, definiva datore di lavoro "qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento".

Questa definizione (del resto conforme alla direttiva Cee 391/89) ricollegava la qualità in esame alla titolarità del rapporto di lavoro e poneva vari problemi soprattutto in relazione alla responsabilità penale che, nel nostro ordinamento, era allora (non essendo ancora entrato in vigore il d.l.vo 11 aprile 2002 n. 61 riguardante anche gli illeciti penali delle società commerciali) prevista esclusivamente per le persone fisiche.

L'art. 2 del d.l.vo 19 marzo 1996 n. 242 (modifiche e integrazioni al d.l.vo 626/1994) ha interamente sostituito l'art. 2 originario e ha dato la seguente definizione di datore di lavoro agli effetti delle disposizioni del decreto 626: "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,

secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa". Per completezza di ricostruzione la lett. i del medesimo art. 2 così definisce l'unità produttiva: "stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale".

Con questa significativa modifica legislativa, come è stato affermato in dottrina, "all'iniziale criterio di imputazione, di natura prevalentemente giuridico formale, basato sul binomio 'titolarità del rapporto di lavoro-responsabilità dell'impresa se ne è sostituito un altro, di carattere più sostanziale, che fa leva soprattutto sull'effettività dei poteri decisionali e di spesa attribuiti al soggetto investito della responsabilità della gestione dell'impresa o di una sua autonoma unità produttiva.

Dunque, in base alla più recente normativa, ai fini delle disposizioni di cui al d.l.vo 626, la qualifica di datore di lavoro non è intesa nel senso esclusivamente civilistico e giuslavoristico, e quindi limitata a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva ed è titolare dei poteri decisionali e di spesa.

La dottrina ne ha tratto la conseguenza -peraltro obbligata in base all'assetto normativo sinteticamente accennato- della possibilità di coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi la qualità di datore di lavoro ai sensi del d.l.vo 626 perché accanto al datore di lavoro, inteso nel senso civilistico tradizionale quale titolare dei rapporti di lavoro, possono esservi coloro che hanno la responsabilità dell'impresa o di una o più unità produttive che non sono invece titolari dei rapporti di lavoro; sempre che, beninteso, siano titolari dei poteri decisionali e di spesa.

IV) Questa premessa era necessaria perché i principi che fondano la prevenzione antinfortunistica per le imprese private sono stati per la prima volta estesi, con alcuni adattamenti, anche alle pubbliche amministrazioni.

Per tali amministrazioni la lett. b dell'art. 2 d.l.vo 626/1994 (anche in questa parte completamente innovato dall'art. 2 del d. l.vo 242/1996) precisa che "per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario, non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale".

L'esame di questa norma sembra confermare che il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni ha poteri più contenuti rispetto a quelli dei datori di lavoro privati: non si parla di poteri decisionali e di spesa ma di poteri di gestione che certamente comprendono anche poteri decisionali e di spesa ma l'autonomia gestionale non può non fare riferimento a poteri di decisione e spesa coerenti con gli indirizzi dell'amministrazione e con le disponibilità che l'amministrazione, intesa come direzione politica dell'ente, decide di impiegare nella gestione ovviamente nei limiti stabiliti dalla normativa non solo nazionale.

Ma, indipendentemente da queste considerazioni, poiché la legge non individua il dirigente (o il funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro sembra evidente che questo compito debba essere adempiuto dalla pubblica amministrazione con l'attribuzione della detta qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale.

Proprio per la rilevanza dei compiti e per la responsabilità che deriva dal conferimento della qualità in esame non può ritenersi che la qualità di datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2 d.l.vo 626, possa essere attribuita implicitamente ad un dirigente o funzionario solo perché preposti ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico.

L'attribuzione della qualità di datore di lavoro non può che essere espressa anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza; d'altro canto come è possibile individuare il datore di lavoro con la semplice preposizione a settori della pubblica amministrazione quando le attribuzioni del datore di lavoro riguardino più settori della pubblica amministrazione (nel caso del comune i lavori pubblici, la viabilità, i trasporti ecc.) ?

Non è quindi condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui, anche prima della formale attribuzione al segretario generale del Comune di Ba. di Pi. della qualità di datore di lavoro (attribuzione avvenuta con deliberazione della giunta comunale n. 630 del 30 agosto 2000, e quindi in data successiva all'incidente), tale qualifica già spettava normativamente al segretario comunale.

Del resto la sentenza impugnata, nell'interpretare questa delibera (compito riservato al giudice di merito) evidenzia che la medesima per un verso sembra prendere atto che la funzione di datore di lavoro è attribuita al segretario generale ma, per altro verso, e contraddittoriamente, rileva che la piena operatività delle disposizioni contenute nella legge regionale che disciplina la materia necessita di un provvedimento della giunta comunale.

V) Il problema che deve essere risolto è dunque quello relativo al problema di chi debba considerarsi datore di lavoro prima che venga individuata questa figura dagli organi comunali competenti.

Su questo problema va ricordato che l'art. 30 comma 1° del già ricordato d.l.vo 19 marzo 1996 n. 242 stabiliva che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto "gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche..., procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività."

Sono dunque gli "organi di direzione politica" che dovevano procedere all'individuazione e la formulazione della norma consente di affermare che si tratta di una valutazione ricollegata alle caratteristiche specifiche della pubblica amministrazione che viene in considerazione dovendosi tenere conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici; e ciò consente di avere conferma dell'impossibilità di una scelta non espressa e non accompagnata dei ricordati poteri di gestione alla persona fisica sia pure determinata con l'individuazione della specifica funzione rivestita.

La conseguenza di questa mancata indicazione non può che avere la conseguenza -a meno di ritenere che per un indefinito periodo di tempo si crei una sorta di immunità derivante da una scelta omissiva consapevole dell'obbligato- che l'organo di direzione politica a conservare la qualità di datore di lavoro quanto meno nel periodo successivo alla scadenza dei sessanta giorni indicati dalla legge e fino all'individuazione del datore di lavoro da parte dell'organo obbligato a questo adempimento.

Non si tratta dell'attribuzione di una responsabilità impropria ad un soggetto con competenze di natura diversa perché agli organi di direzione politica (sindaco e giunta comunale) sono attribuiti originariamente anche i poteri di sovrintendere alle scelte di gestione e direzione amministrativa con il conferimento di tutti i poteri conseguenti. D'altro canto la circostanza che l'individuazione del datore di lavoro compete all'organo di direzione politica conferma che si tratta di un potere che spetta originariamente a questo organo non diversamente, del resto, da quanto avviene per i soggetti privati. E neppure è da escludere che la responsabilità dell'organo di direzione politica riviva per es. nei casi in cui non vengano messe a disposizione del datore di lavoro, pur individuato, le disponibilità finanziarie necessarie per attuare le misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Con specifico riferimento poi alla legislazione regionale ampiamente citata nel ricorso (in particolare la l. 4 gennaio 1993 n. 1 e la l. 23 ottobre 1998 n. 10) -e già presa in attenta considerazione dalle due sentenze di merito- si osserva che nessuna di queste leggi disciplina il tema in questione nel senso di predeterminare il soggetto cui deve essere attribuita la qualità di datore di lavoro ed anzi entrambi i testi normativi rimandano genericamente agli statuti comunali e ai regolamenti.

Se poi dovesse farsi riferimento alla legge regionale n. 10 citata, come pretende il ricorrente, pur trattandosi di legge entrata in vigore successivamente all'infortunio (avvenuto il 16 settembre 1998) vi si trova la conferma della non automatica attribuzione al segretario comunale della qualità in questione perché l'art. 18 comma 99 di questa legge attribuisce alla giunta comunale l'individuazione degli atti attribuiti alla competenza dei dirigenti; e la lettura riduttiva che ne fornisce il ricorrente (fondandola sul richiamo al comma 1) si pone in palese contrasto con il tenore della norma richiamata che sembra invece avere applicazione generalissima su tutti i settori dell'attività comunale.

Questa soluzione non contraddice, ad avviso della Corte, la disciplina normativa sulle autonomie locali e sul pubblico impiego ed in particolare l'art. 51 comma 2° della l. 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali ("Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.") e l'art. 3 del d.l.vo 3 febbraio 1993 n. 29 sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche ("Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati." Il principio che si trae da questa normativa è chiaro: agli organi elettivi o di direzione politica spettano i poteri di indirizzo, di definizione dei programmi e degli obiettivi che l'ente pubblico deve attuare; ai dirigenti compete la direzione degli uffici e dei servizi e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa nonché la gestione e l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica.

Non v'è quindi dubbio che, una volta che gli organi di direzione politica abbiano adempiuto ai compiti programmatici loro affidati il dirigente sia responsabile dell'azione od omissione nell'espletamento delle sue funzioni di attuazione del programma e, in questo senso, questa sezione condivide l'orientamento fatto

proprio dalla terza sezione di questa Corte (si veda in particolare la sentenza 13 gennaio 1999 n. 2297, Moffa, rv. 213156) che ha escluso la responsabilità del sindaco per le contravvenzioni in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro a meno che si riferiscano a carenze strutturali addebitabili ai vertici dell'ente. E il discorso delle carenze strutturali addebitabili ai vertici era già presente nella precedente sentenza della medesima sezione 30 aprile 1996 n. 5407, Gargiulo, rv. 205785.

Nel nostro caso ci troviamo però in presenza dell'inadempimento di un obbligo direttamente gravante, per espressa disposizione di legge, sull'organo di direzione politica; quindi non si pone neppure il problema della ripartizione di competenze tra organo di direzione politica e organo di gestione amministrativa in assenza della designazione che incombeva sul primo. E ben può ritenersi inquadrabile nelle carenze strutturali la mancata designazione della persona su cui incombono i doveri primari di prevenzione.

Ne consegue che è addebitabile a Cl. Io. il comportamento omissivo addebitatogli con particolare riferimento all'inesistenza della formazione del lavoratore dipendente nell'uso della scala aerea montata su un veicolo che richiedeva un'adeguata preparazione per il suo uso e che era completamente mancata come accertato dai giudici di merito.

VI) Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso che ripropone all'attenzione di questa Corte il problema dell'interpretazione dell'art. 41 comma 2° c.p.p. ("Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento").

Sono noti i termini del pluridecennale dibattito svoltosi sull'interpretazione da dare a questa norma il cui scopo, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nel primo comma dell'art. 41 in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause ("condicio sine qua non") : il nesso di condizionamento esiste, e la condotta può essere considerata causa di un evento, se non può essere mentalmente eliminata senza che l'evento venga meno.

E' stato affermato in dottrina che se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe anche con l'applicazione del principio condizionalistico.

Deve pertanto trattarsi, secondo questo orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente ma caratterizzato -a seconda delle varie teorie della causalità (che in realtà su questo tema non divergono significativamente; salvo forse la teoria della "causalità adeguata") - da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

E' noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso a seguito del ferimento) ma realizza una linea di sviluppo del tutto anomala della condotta, imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).

Questa elaborazione del concetto di causa sopravvenuta è stata, in più occasioni, ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità (cons., tra le numerose altre, Cass., sez. I, 10 giugno 1998 n. 11024, Ceraudo; 12 novembre 1997 n. 11124, Insirello; sez. IV, 21 ottobre 1997 n. 10760, Lini; 19 dicembre 1996 n. 578, Fundarò; 6 dicembre 1990 n. 4793, Bonetti; 12 luglio 1990 n. 12048, Gotta).

Nel campo della sicurezza del lavoro questi principi vengono applicati per escludere l'esistenza del rapporto di causalità nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; questa caratteristica della condotta del lavoratore infortunato è idonea ad interrompere il nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento in base al già ricordato art. 41 comma 2° cod. pen.

Nella nostra materia deve dunque considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro ed è stato più volte affermato, dalla giurisprudenza di questa medesima sezione, che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. IV, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, rv. 215686; 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, rv. 214999; 14 giugno 1996 n. 8676, Ieritano, rv. 206012).

Ma come può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, sia effettuata con l'utilizzazione di un attrezzo di cui gli è stata fornita la disponibilità e destinato al suo uso proprio seppur utilizzato con modalità improprie? Neppure se il comportamento del lavoratore fosse contrario ad una norma di prevenzione ciò sarebbe sufficiente a ritenere la sua condotta connotata da abnormità essendo, l'osservanza delle misure di prevenzione, finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore.

Deve quindi ritenersi corretto l'argomentare dei giudici di merito i quali, attenendosi ai principi ricordati, hanno escluso l'abnormità della condotta del lavoratore infortunato.

VII) Il terzo motivo, sempre riferito al rapporto di causalità, inammissibile per genericità. Peraltro se, con uno sforzo interpretativo del ricorso, la censura può intendersi riferita all'asserita inesistenza di una legge universale idonea a spiegare l'evento trattasi di doglianza infondata: la sentenza delle sezioni unite di questa Corte 10 luglio 2002 n. 30328, Franzese, ha infatti chiarito che non è necessario, perché possa essere ritenuto esistente il rapporto di causalità, che la causa di un evento possa essere spiegata in base ad una legge di tipo universale purché l'esistenza del nesso di condizionamento possa essere provata in termini di elevata credibilità razionale.

Nella specie, al di là di alcune improprie espressioni utilizzate nella sentenza impugnata, i giudici di merito hanno accertato (si veda in particolare la sentenza di primo grado a p. 2 e ss. della motivazione) che la scala aveva ceduto perché utilizzata con un'inclinazione superiore a quella consentita e perché non era stata adeguatamente bloccata. Questa ricostruzione non è posta in discussione dal ricorrente ed è idonea a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che se fossero state osservate le regole di prevenzione l'infortunio non si sarebbe verificato.

VIII) Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso che si riferisce al giudizio di equivalenza tra le circostanze sia perché solo genericamente contestato sia perché la Corte di merito ha, sia pur succintamente, offerto una valutazione di correttezza sul giudizio espresso dal primo giudice in tema di comparazione delle circostanze.

Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.